

**Legge regionale 03 aprile 2006, n. 13**

**Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.**

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 12.04.2006

***Art. 01 - Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo***

**1.** Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**2.** Il regolamento regionale individua per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1:

- a) i tipi di dati che i soggetti indicati possono trattare;
- b) i tipi di operazioni eseguibili su tali dati.

***Art. 02 - Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Consiglio regionale***

**1.** Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell' articolo 42 , comma 6, dello Statuto.